



Ministero della cultura

Allegato FAQ

Indicazioni utili ai fini della costituzione del rapporto di lavoro con questa Amministrazione

Condizione di incompatibilità dell'attività lavorativa attualmente svolta con la costituzione del rapporto di lavoro con questa Amministrazione.

Incompatibilità cumulo di impieghi

In applicazione del principio di esclusività delle prestazioni rese dal dipendente pubblico, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, successivamente confluiti nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è vietato al dipendente pubblico “*di esercitare il commercio, l'industria, le professioni, assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente*” (incompatibilità assoluta).

In ragione del riferimento normativo in esame, ove l'attività extraistituzionale in questione rientri nell'ipotesi di incompatibilità assoluta, la stessa **dovrà essere cessata al momento dell'assunzione in servizio presso l'amministrazione - ovvero alla data della presa di servizio - e non già alla data prevista per la stipula del relativo contratto.**

Pertanto, si rammenta che, al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ciascun candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che alla data della presa di servizio non si troverà in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Lo svolgimento di incarichi retribuiti relativi ad attività che configurano una incompatibilità relativa e che, dunque, non rientrano nelle citate ipotesi di incompatibilità assoluta, può essere consentito solo se espressamente autorizzato dal Direttore dell'Istituto di assegnazione cui deve essere indirizzata - al momento dell'assunzione in servizio - la richiesta, corredata da idonea documentazione, ai fini delle conseguenti valutazioni.

Il Direttore dell'Istituto di assegnazione provvederà ad emettere l'atto autorizzativo per lo svolgimento di attività extra-istituzionali, previa valutazione delle esigenze di servizio e dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché previa valutazione della sussistenza di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l'autorizzazione. Tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti:

- svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione;
- svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d'ufficio.

È fatto espresso divieto al candidato interessato di proseguire nello svolgimento delle predette attività nelle more del rilascio dell'autorizzazione da parte del Direttore dell'Istituto di assegnazione.



Ministero della cultura

Allegato FAQ

Non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo 53.

Incompatibilità incarichi societari

Con riferimento alla partecipazione in qualità di semplice socio di capitale ad una S.r.l. o una S.p.a., si specifica che la stessa risulta essere compatibile con lo *status* di pubblico dipendente e che, conseguentemente, non necessita di autorizzazione, a condizione che il dipendente non svolga la propria opera né rivesta cariche sociali nell'ambito della società medesima.

In merito alla società di persone, si specifica che la partecipazione in qualità di semplice socio non è compatibile con il rapporto di pubblico impiego in ragione del coinvolgimento attivo nella realtà dell'impresa sia per quanto concerne il profilo delle responsabilità che quello dell'interesse economico.

Infine, relativamente alla partecipazione in qualità di socio accomandante ad una Società in accomandita semplice, si precisa che la stessa è compatibile con lo *status* di pubblico dipendente e non necessita di autorizzazione, a condizione che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 2314, comma 2 del c.c. e purché il socio accomandante non compia atti di amministrazione o tratti o concluda affari in nome della società (*cfr.*, al riguardo, il divieto previsto dall'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3).

È invece incompatibile la partecipazione in qualità di socio accomandatario.

Condizione di incompatibilità dell'attività lavorativa attualmente svolta con la costituzione del rapporto di lavoro con questa Amministrazione: Partita IVA

Nel rispetto del principio di esclusività delle prestazioni rese dal dipendente pubblico (art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3) e fermo restando il divieto per quest'ultimo di esercitare attività autonoma professionale (art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165), è consentita, in via del tutto eccezionale, la possibilità di mantenere attiva la partita IVA, successivamente all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego a tempo pieno, per un tempo strettamente necessario e prettamente finalizzato al solo introito dei compensi e crediti già maturati e ancora non riscossi conseguenti all'esercizio della pregressa attività professionale, astenendosi, pertanto, dall'utilizzo della P.IVA al di fuori di dette ipotesi.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate, in tema di rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dei neoassunti già titolari di partita Iva (in ragione dello svolgimento pregresso di un'attività professionale), con consulenza giuridica n. 20 del 29 novembre 2019, richiamato il già espresso orientamento della circolare numero 11/E del 16 febbraio 2007 e della risoluzione numero 232/E del 20 agosto 2009, evidenzia che *“non si rinviengono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta”* e ancora *“In linea generale, la cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive*



Ministero della cultura

Allegato FAQ

effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti". Da ultimo "resta salva per il professionista la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l'esigibilità dell'IVA rispetto al momento dell'effettivo incasso e poi chiudere la partita IVA".

Pertanto, al momento della conclusione delle operazioni di introito degli epigrafati compensi e crediti, sarà obbligo del dipendente procedere alla chiusura della partita IVA e, conseguenzialmente, darne immediata comunicazione formale, corredata da idonea e dettagliata documentazione, al Direttore dell'Istituto di assegnazione.

Il detentore di partita Iva convocato ai fini della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di pubblico impiego dovrà, prima della stipula contrattuale, fornire adeguata comunicazione circa l'esigenza di mantenere attiva la partita Iva (impegnandosi a provvedere alla chiusura della stessa una volta cessata tale necessità) al Segretariato regionale di riferimento, nonché dovrà portare la citata comunicazione all'attenzione del Direttore dell'Istituto di assegnazione ai fini delle conseguenti successive determinazioni di quest'ultimo.

Costituzione del rapporto di lavoro con questa Amministrazione e iscrizione ad albi professionali

Con riferimento alla compatibilità dell'attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione con la permanenza all'interno degli albi professionali, è demandato ai singoli ordini professionali determinare le condizioni per consentire al professionista l'eventuale mantenimento dell'iscrizione all'albo durante il periodo di servizio a tempo indeterminato presso il Ministero della Cultura, fermo il divieto di svolgimento della libera professione durante il rapporto di lavoro con questa Amministrazione.

Il candidato è tenuto, pertanto, prima della presa di servizio, a comprovare l'avvenuto deposito presso l'Ordine professionale di appartenenza di una comunicazione concernente l'imminente assunzione in servizio presso una pubblica amministrazione al fine delle conseguenti determinazioni di competenza del proprio ordine professionale.

In relazione all'albo degli avvocati, tuttavia, vige l'obbligo di cancellazione dall'albo professionale stante l'incompatibilità assoluta dell'esercizio della professione forense con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato (art.18 legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Condizione di incompatibilità dell'attività lavorativa attualmente svolta con la costituzione del rapporto di lavoro con questa Amministrazione: Titolarità di un dottorato di ricerca o di un contratto di ricerca.

Ove il candidato sia stato ammesso ai corsi di **dottorato di ricerca**, una volta conseguita l'assunzione nei ruoli del Ministero della cultura, può beneficiare del congedo straordinario per la frequenza del dottorato di ricerca, previo inoltrare di una formale istanza, corredata da idonea documentazione, al Direttore dell'Istituto di assegnazione, per le determinazioni di competenza di quest'ultimo in ordine ad un



Ministero della cultura

Allegato FAQ

eventuale accoglimento della stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato e integrato dall'articolo 19, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego con questa Amministrazione, occorrerà verificare le condizioni dell'Istituto universitario presso cui si è stati ammessi alla frequenza del corso di dottorato, con riguardo alla necessaria sospensione del dottorato di ricerca nel caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, da cui consegue la rinuncia alla borsa di studio per l'intera durata della sospensione.

Ne consegue che eventuali richieste, preordinate a escludere la sussistenza di condizioni di incompatibilità derivanti dalla titolarità di un dottorato di ricerca, dovranno essere comunque sottoposte – prima della stipula del contratto di lavoro e contestuale presa di servizio – all'attenzione del Segretariato regionale presso cui il candidato è convocato per la stipula contrattuale e del Direttore dell'Istituto di assegnazione, ai fini delle conseguenti successive determinazioni.

Analogamente, eventuali richieste preordinate a escludere la sussistenza di condizioni di incompatibilità derivanti dalla titolarità di un **contratto di ricerca**, dovranno essere comunque sottoposte – prima della stipula del contratto di lavoro e contestuale presa di servizio – all'attenzione del Segretariato regionale presso cui il candidato è convocato per la stipula contrattuale e del Direttore dell'Istituto di assegnazione, ai fini delle conseguenti successive determinazioni.

Ove il candidato sia titolare di un contratto di ricerca, potrà avanzare formale istanza di collocamento in aspettativa senza assegni per proseguire il contratto di ricerca, corredata da idonea documentazione, provvedendo alla contestuale trasmissione della stessa al Direttore dell'Istituto di assegnazione, per le determinazioni di competenza di quest'ultimo in ordine all'eventuale accoglimento della stessa ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito nella legge 29 giugno 2022, n.79.

Costituzione del rapporto di lavoro nel periodo di astensione obbligatoria (maternità)

Al fine di poter beneficiare del congedo di maternità (astensione obbligatoria), la candidata è tenuta ad inoltrare al Segretariato regionale per il Ministero della cultura, cui l'Istituto di assegnazione afferisce territorialmente, e, per conoscenza, al Servizio II della Direzione generale Organizzazione, idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e/o maternità.

In ragione dell'assoluta inderogabilità dell'astensione obbligatoria, l'instaurazione del rapporto di lavoro si intenderà realizzata con la stipula del relativo contratto individuale di lavoro e non con l'inizio della effettiva prestazione di lavoro (*rif.* articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

La decorrenza giuridica ed economica dell'assunzione nei ruoli di questo Dicastero è comunque fissata alla data del 15 giugno 2023.

Al termine del periodo di astensione obbligatoria, occorrerà presentarsi presso la sede di servizio per la prosecuzione del rapporto di lavoro.



Ministero della cultura

Allegato FAQ

Assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001.

Per quanto concerne la richiesta avente ad oggetto la volontà di beneficiare di un'assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n.151/2001, si segnala la possibilità, a seguito della formale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell'avvenuta presa di servizio, di avanzare una formale istanza di distacco, corroborata da idonea documentazione, e contestuale trasmissione della stessa all'Istituto di assegnazione, all'Istituto di possibile destinazione - “(...)sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa” - ai Segretariati regionali di afferenza dei medesimi, nonché al Servizio II della Direzione generale Organizzazione, all'attenzione della U.O. Mobilità interna, per le determinazioni di competenza di quest'ultimo Servizio in ordine ad un eventuale accoglimento della stessa.